



Condizioni generali di acquisto della Rothe Erde Metallurgica Rossi S.p.A.

1. Valgono esclusivamente le seguenti Condizioni Generali di Acquisto. Le condizioni di vendita del fornitore che divergono dalle presenti condizioni non saranno riconosciute se non espressamente accettate in forma scritta dall'acquirente.
2. Queste Condizioni Generali di Acquisto saranno esclusivamente applicate anche se l'acquirente accetta o paga forniture/servizi in piena consapevolezza della contraddizione o divergenza con le condizioni di vendita del fornitore.

I. Ordini di acquisto

1. Gli ordini di acquisto sono validi solo se inviati in forma scritta, mezzo posta, tramite fax o posta elettronica.
Accordi verbali – compreso cambiamenti e adeguamenti alla presenti Condizioni Generali di Acquisto – devono essere confermati in forma scritta dall'acquirente.
2. Per il periodo di validità, i preventivi avranno forza vincolante per i relativi ordini. Essi non danno luogo a compensi se non espressamente e diversamente concordato.
3. I documenti utilizzati dal fornitore devono indicare almeno: numero dell'ordine, stabilimento, sito ricevimento merce, descrizione completa dell'articolo, quantità e unità di misura nonché numero Partita IVA/Codice Fiscale.

II. Prezzi

I prezzi indicati devono essere considerati fissi. Sono inclusivi di tutto quanto necessario affinché il fornitore adempia agli obblighi di fornitura/servizio.

III. Consegna dei beni / fornitura di servizi

1. Fa parte della consegna dei beni/ fornitura di servizi quanto segue:
 - Il fornitore trasferisce all'acquirente la proprietà dei documenti tecnici (anche per subappaltatori) e altri documenti necessari per la produzione, la manutenzione e l'attività. Questi documenti devono essere in lingua italiana e devono essere basati sul sistema internazionale standard SI.
 - Il fornitore deve trasferire tutti i diritti di utilizzo necessari per l'uso della fornitura/servizio da parte dell'acquirente o terze parti considerando inoltre brevetti, certificati di protezione supplementari, marchi, campioni;
 - L'acquirente deve avere la possibilità incondizionata di eseguire o fare eseguire da parti terze riparazioni e modifiche alla fornitura/servizio acquistato, e anche produrre parti di ricambio o farle costruire da terzi.
2. Se il campo di applicazione della fornitura è differente da quanto qui espresso, il fornitore può richiedere clausole aggiuntive o un cambio delle condizioni solo se, prima della conferma dell'ordine, conclude in forma scritta con l'acquirente un accordo supplementare.
3. Il volume dell'ordine è vincolante. Nel caso di forniture/servizi eccedenti, l'acquirente può rifiutare tali eccessi con costi a carico del fornitore.
4. La fornitura di un bene e la prestazione di un servizio devono sempre essere accompagnati da riscontro documentale dell'avvenuta consegna o dell'avvenuto svolgimento.

IV. Qualità

Il fornitore deve implementare e mantenere ad opera d'arte, un sistema di qualità documentato. Il fornitore deve programmare ispezioni, in particolare di qualità e renderle disponibili se richieste dall'acquirente. Il fornitore acconsente ad audit di qualità eseguiti dall'acquirente o da sue parti rappresentative per accertare l'efficienza del suddetto sistema di qualità.

V. Tempo e condizioni di fornitura / prestazione

1. Le date di fornitura concordate sono vincolanti. Nel caso in cui le condizioni concordate non sono rispettate valgono le disposizioni di legge in merito. Forniture/servizi forniti prima del periodo concordato possono essere rifiutati dall'acquirente.
2. Se il fornitore riscontra che i termini di consegna non possono essere osservati, deve tempestivamente informare l'acquirente in forma scritta spiegando le ragioni e la durata prevista del ritardo.
3. L'accettazione incondizionata delle forniture/servizi in ritardo non rappresenta nessuna rinuncia al diritto di risarcimento danni dell'acquirente. Ciò vale fino al pieno pagamento dell'indennizzo spettante all'acquirente per le merci/servizi concernenti.

VI. Consegna / esecuzione e stoccaggio

1. Nel momento in cui sia il fornitore che l'acquirente concordano la validità di uno degli "Incoterms" dell'International Chamber of Commerce (ICC) per il contratto, deve essere applicata, in quanto valida, la presente disposizione. Devono essere applicati in modo tale da non contraddire le disposizioni / clausole di queste condizioni generali e gli altri accordi raggiunti. Senza aver concordato per iscritto, la fornitura/servizio deve essere fornito sdoganato (Incoterms: DDP) al luogo di destinazione/esecuzione oppure d'uso indicato nell'ordine d'acquisto.
2. La fornitura/servizio deve essere spedita all'indirizzo indicato. La consegna o il servizio al luogo di ricevimento diverso da quello indicato dall'acquirente, non deve comportare trasferimento del rischio per il fornitore, anche se tale luogo di consegna accetta la fornitura/servizio. Il fornitore si accollerà i costi aggiuntivi derivanti dalla consegna effettuata e dal servizio eseguito presso un indirizzo di consegna diverso da quello concordato.
3. Consegne e servizi parziali non sono ammessi senza che l'acquirente non lo abbia espressamente consentito. Le consegne e i servizi parziali devono sempre essere chiaramente identificati nella redazione dei documenti.
4. Nel caso in cui fosse necessaria la pesata, il peso verrà determinato utilizzando la scala calibrata del fornitore.
5. Nel caso fosse diritto del fornitore riavere l'imballaggio di spedizione / servizio, questo deve essere chiaramente indicato sui documenti di consegna del materiale/esecuzione del servizio. In mancanza di tale indicazione l'acquirente potrà utilizzare l'imballaggio ai costi del fornitore; in tal caso il diritto di ritornare in possesso dell'imballaggio del fornitore decadrà.
6. Gli oggetti necessari per l'esecuzione dell'ordine possono essere immagazzinati negli immobili dell'acquirente in aree dedicate al deposito. Per tali oggetti il fornitore si assumerà la totale responsabilità ed il rischio per l'intero ordine, fino al trasferimento del rischio.
7. Durante il trasporto le norme fissate dalla legge, in particolare le norme di legge relative al trasporto di beni pericolosi e le direttive applicabili per i beni pericolosi, inclusi gli allegati e le rispettive appendici devono essere rispettate.
8. La dichiarazione dei beni nelle bolle di consegna del materiale su rotaia deve essere conforme alle direttive delle ferrovie. I costi ed i danni derivanti da dichiarazioni inesatte od omissioni di dichiarazione saranno a spese del fornitore.
9. Il fornitore dovrà avere la ricevuta di consegna confermata per iscritto dal luogo indicato di consegna.

VII. Esecuzione, Subfornitori, Assegnazione

1. Il fornitore non ha il diritto di trasferire l'esecuzione del contratto totalmente o in parte a terze parti.
2. Il fornitore è obbligato su richiesta dell'acquirente a comunicare il nome dei suoi subfornitori.
3. Il fornitore non ha il diritto di assegnare rivendicazioni contrattuali sull'acquirente, a terze parti o permettere a terzi parti di raccogliercle. Ciò non può essere applicato per rivendicazioni legali o reclami.

VIII. Rescissione

1. Anche quando l'ordine non è un contratto d'opera, l'acquirente ha il diritto di terminarlo totalmente o in parte. In tale caso l'acquirente è obbligato a pagare tutte le forniture/servizi fornite fino a quel momento nonché rimborsare il materiale approvvigionato ed il lavoro fornito;
2. L'acquirente ha anche il diritto di terminare il contratto se sono attivati procedimenti di insolvenza sul patrimonio del fornitore o se lo stesso diventa insolvente. Lo stesso vale se il fornitore non rispetta le rivendicazioni dei propri fornitori. L'acquirente ha il diritto di acquisire materiale e/o prodotti semi finiti, incluso equipaggiamento speciale a condizioni generali ragionevoli.

IX. Fatturazione, pagamento, compensazione

1. Il pagamento deve essere effettuato come concordato. Ogni fornitura/servizio effettuato prima della data concordata non influenza i termini di pagamento, che rimangono invariati.
2. Se non è concluso nessun accordo sul pagamento, il regolamento della fattura avviene alla fine della fornitura/prestazione e a ricevimento fattura fine mese.
3. La fattura redatta in tutte le sue parti è un prerequisito per il pagamento.
4. La fattura deve essere spedita esclusivamente alla Rothe Erde Metallurgica Rossi S.p.A. di Visano.

X. Reclami pur difettosità della merce

1. Il fornitore garantisce che le sue forniture/servizi esibiscono le proprietà concordate ed adempiono agli scopi attesi. Nel caso in cui l'acquirente sostenga costi come costi di trasporto/viaggio, costi dei materiali e di lavorazioni o penali contrattuali come conseguenza di un difetto delle forniture/servizi, il fornitore dovrà sopportare tali costi.
2. La prescrizione dell'aspettativa per la garanzia dei vizi inizia con la piena fornitura/esecuzione della fornitura/servizio o, se è concordato un test di accettazione, con l'accettazione.
3. La prescrizione per il diritto su difetti è di 36 mesi; periodi più lunghi previsti dalla legge non verranno osservati. Per nuove forniture/prestazioni o parti riparate il periodo di limitazione riparte nuovamente finché il responsabile espressamente non ha eliminato il difetto. L'acquirente deve fornire prontamente la notifica di difetti. Se non è prevista nessuna altra clausola scritta, la notificazione è considerata in tempo se arriva al fornitore entro un periodo di 7 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, o – per difetti nascosti – dal periodo della scoperta. Per i difetti notificati con prescrizione, essa termina non prima di 6 mesi dopo l'accertamento della nota di difetto. Il fornitore rinuncia all'obiezione di notifiche in ritardo per tutti quei casi che evidenziano ovvi difetti.
4. Tutti i difetti che sono stati notificati nel periodo di prescrizione devono essere rimediati dal fornitore senza ritardo ed a nessun costo per l'acquirente. Il costo delle merci rimate o forniture/prestazioni rieseguite, incluso tutti i costi di incidente (es. trasporto) devono essere supportati dal fornitore. Se il fornitore colpevole omette di iniziare a rimediare al difetto immediatamente o a realizzare la fornitura/prestazione come concordato contrattualmente, l'acquirente ha il diritto di intraprendere le necessarie misure autonomamente o con parti terze per le spese ed i rischi del fornitore. Se in caso di emergenza, dovuta a particolare urgenza, non è possibile informare il fornitore del difetto e del minacciato danno e non è possibile proporre al fornitore una linea per rimediare, l'acquirente ha il diritto di eliminare autonomamente il difetto / o a farlo eliminare a spese del fornitore. I diritti di legge per recesso, diminuzione e compensazione del danno rimangono invariati.
5. In caso di difetto di diritto, il fornitore può lasciare decidere all'acquirente su eventuali aspettative provenienti da parti terze.

XI. Luogo della prestazione/ Foro competente

1. Il luogo della prestazione per tutte le forniture / prestazioni è il luogo di ricevimento indicato dall'acquirente.
2. Per ogni controversia, è competente il Foro di BRESCIA.

XII. Legge applicabile

Tutte le relazioni tra l'acquirente ed il fornitore sono regolate dal diritto della Repubblica Italiana. E' esclusa l'applicazione della convenzione delle nazioni unite del 11 aprile 1980 sui contratti per vendita internazionale di beni (CISG) nella versione correntemente valida.

XIII. Divieto di pubblicità/segretezza

1. E' richiesto il consenso anticipato e scritto dell'acquirente per l'utilizzo di richieste, offerte e relative documentazione a fini pubblicitari.
2. Il fornitore deve mantenere segretezza verso parti terze di tutte le pratiche, allestimenti, impianti documenti etc. dell'acquirente e dei suoi clienti, di cui il fornitore viene a conoscenza con l'espletamento del rapporto d'affari anche per subappalto e dopo completamento del contratto. Il fornitore può imporre obblighi corrispondenti ai propri agenti.

XIV. Inefficacia parziale

Qualora alcune clausole di queste Condizioni Generali siano totalmente o in parte nulle, le rimanenti clausole rimangono comunque valide. Lo stesso vale per i contratti corrispondenti.

XV. Tutela del segreto dei dati

I dati, venuti a conoscenza della nostra Società in relazione ai rapporti commerciali intrattenuti, dovranno essere tenuti segreti nei limiti delle leggi vigenti.

XVI. Clausola REACH dalla direttiva REACH per tutte le materie prime, sussidiarie e prodotti finiti forniti/prestati dall'acquirente.

XVII. Versione applicabile

E' vincolante la versione italiana delle presenti Condizioni Generali di acquisto.

XVIII. Specifiche di fornitura

Tutti i costi di trasporto sono da addebitare all'acquirente con la fattura della merce; speciali costi di trasporto da spedizionieri non saranno accettati, il pagamento per cassa dei costi di trasporto in ogni caso non sarà possibile.

Le merci devono essere imballate e spedite separatamente per ogni magazzino di ricevimento. La spedizione di merce per i diversi stabilimenti insieme in un'unica spedizione deve essere effettuata previo consenso scritto.

Tutte le note di consegna, avvisi di spedizione e fatture devono indicare il numero e la data dell'ordine. Avvisi di consegna – anche da sub-fornitori – devono essere redatti in ogni caso in due copie ed è assolutamente necessario spedirli all'acquirente il giorno di rilascio della merce.

XIX. Lavorazioni C/Terzi

Tutte le lavorazioni presso Terzi devono prevedere una copertura assicurativa del fornitore sulla merce di proprietà REMRI, in particolare con riferimento a:

- furto
- incendio
- danneggiamento accidentale
- danni a terze parti (cose o persone).

Le Condizioni Generali d'Acquisto disciplinano tutte le attività tra REMRI ed il Fornitore. Per accettazione delle suddette, vige il principio di tacito assenso.